



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 3 in data: 27.03.2019	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **09.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - Roberto SASSO DEL VERME	Presente	
2 - Fulvio RICCI	Presente	
3 - Massimiliano D'APOLITO	Presente	
4 - Fabrizio MONTALDO	Presente	
5 - Lino BERSANI	Presente	
6 - Giancarlo GARASSINO	Presente	
7 - Federica GIOVINAZZO	Presente	
8 - Fabio GIULIANO	Presente	
9 - Claudia ARDUINO	Presente	
10-Enzo NANINI	Presente	
11-Francesca DESIMINE	Presente	

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale **Fabio GIULIANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 3 dell'ordine del giorno.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019.

PARERI PREVENTIVI

=====

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì, 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

=====

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



Addì, 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

=====

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco per la relazione.

SINDACO

Le prime sono le abitazioni principali e quindi i proprietari e relative pertinenze, perciò garage e posti auto hanno una aliquota residente dello 0,20 con una riduzione di 200 euro. Invece le unità che vengono locate a parenti in linea retta sono tutte 0,46. L'unica che cambia l'aliquota sono le unità immobiliari a uso produttivo accatastate come D che va a 0,76 e gli altri sono tutti uguali.

CONSIGLIERE NANINI

Spero che in futuro non ci sia differenza di aliquota tra il proprietario che risiede a 0,20 e l'inquilino perché se facciamo bene i conti è l'inquilino quello che ha più bisogno che ha già altre spese.

CONSIGLIERE ARDUINO

Forse quella che voleva esprimere era quello che si pensava, posto che è necessario incrementare la residenzialità perché è di tutta evidenza che ancorché siamo stati sorpassati in maniera da Villanova ormai da anni e non riusciamo a recuperare residenti, penso ci possa essere una possibilità da parte del comune di valutare aliquote diverse e credo che già siano ma magari più incentivanti, relativamente alla locazione di immobili a soggetti che fanno contratti 4+4. Quelli che poi consentono al nucleo familiare una residenzialità stanziale, quindi non la residenzialità di cui siamo abituati ormai a vedere che sono quelle saltuarie per non dire fittizie, perché su quello bisognerebbe andare a fare un controllo però saltuarie possiamo dirlo di soggetti che acquistano la casa e un elemento del nucleo magari prende la residenza.

Che sappiamo essere una gran parte delle nostre abitazioni ma che d'altra parte comunque è un fenomeno che esiste ormai da circa venti anni, oggi però abbiamo bisogno di nuclei che rimangono, di persone e famiglie e bambini anche perché abbiamo tanto investito nella scuola, nell'asilo nido e nelle scuole medie che ci ritroveremo che non avremo più niente alla fine. Il ciclo scolastico in fondo è abbastanza breve, non sembra ma in pochi anni potremo avere tutti questi investimenti compresi quelli che faremo sulle scuole per la messa in sicurezza etc., in realtà tutti vanificati dal fatto che mancano le persone a cui questi servizi dovrebbero essere rivolti.

Quindi sì fare investimenti è importante ma altrettanto importante sarebbe quello di incentivare il proprietario di immobili quello che ha più di uno rispetto a quello che visto, a locare a soggetti che

rimangono 4+4 anni e quindi che si stabilizzano qua che poi manderanno a scuola i figli, comprenderanno in questi negozi e avremo anche delle attività che ripartono.

Però mi rendo conto delle difficoltà oggettive perché ormai l'Imu viene perlopiù fagocitata ma lo Stato italiano ormai ci ha abituato a questi spostamenti di capitali.

Presumo che il collega di opposizione volesse esprimere questo concetto di principio e in questo senso magari un domani valutare di incentivare ancora di più e l'unico con cui può farlo il comune è con una riduzione delle aliquote per le case che vengono locate 4+4.

SINDACO

Volevo solo precisare che abbiamo già le tasse più basse che si possono applicare e perciò lo 0,46 è la tassa minore che possiamo applicare e oltre tutto che lo Stato va proprio al rovescio, mentre gli anni scorsi aveva vincolato e addirittura da quest'anno ci permette di alzarle ancora di più. Perciò la tendenza è dare ai comuni la possibilità di fare cassa. Noi non lo vogliamo fare e abbiamo tenuto proprio le aliquote minime degli anni scorsi senza "approfittare" di questa apertura che ci ha dato lo Stato per fare cassa.

Comunque siamo sulla stessa linea. Volevo solo precisare questo.

PRESIDENTE

A questo punto il Presidente, prende atto dell'assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 54/2013, il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO conto che l'IMU è disciplinata:

dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto

registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 1 comma 1092 della Legge 30-12-2018 n. 145 stabilisce che a far data dal 2019 il beneficio di cui al primo punto del periodo precedente, relativo all'abbattimento del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014, l'imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

VISTI:

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione: *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che il termine a quo di approvazione dei bilanci di previsione attualmente in vigore è fissato al 31 marzo p.v. in osservanza de:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 che ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2020-2021 al 28 febbraio 2019;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, che ha ulteriormente differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/09/2014, come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2016.

VISTI i commi 6, 7 9 e 10 dell'articolo 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, i quali dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2017, con cui sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018;

VISTO l'articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'articolo 1 comma 53 della Legge 208/2015 con il quale è stata riconosciuta una riduzione del tributo per gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998, mediante l'applicazione di una riduzione del 25% dell'imposta calcolata in base all'aliquota deliberata dal Comune;

CONSIDERATO che con l'articolo 1 comma 10 lett. b) e c) della L. 208/2015 vengono abrogati i trattamenti di favore riferiti ai terreni agricoli, in relazione alle disposizioni di cui al successivo comma 13 che prevede una revisione complessiva della tassazione sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (quindi con esclusione dei terreni ubicati in Comuni montani) oltre all'esenzione per i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

ATTESO CHE il Comune di Laigueglia in base alla Circolare suddetta risulta essere "Montano", con la conseguenza che a far data dal 2016 i terreni agricoli godono di esenzione dall'imposta a prescindere dalla loro utilizzazione;

VISTO il ripristino, a far data dal 1° gennaio 2019, della facoltà per gli enti locali di approvare incrementi alle tariffe e aliquote riferite ai tributi locali, facoltà che era stata sospesa per il triennio 2016-2018;

RITENUTO in ogni caso di non voler aumentare le aliquote del tributo IMU per l'anno 2019, al fine di contenere la pressione fiscale locale sui cittadini del Comune di Laignueglia;

RITENUTO necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

VISTO l'art.42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

VISTI ed applicati:

- lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.22 del 27/04/2004 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione n.29 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

CON la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n.11;

Votanti: n.11;

Favorevoli: n.8;

Contrari:n.3 (Arduino, Nanini e Desimine);

Astenuti:n.//.

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni in narrativa espresse, determinare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2019**, così di seguito:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale ed unità assimilate (cat. A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,20%	200 €
Unità immobiliari locate, con contratto di locazione stipulato in base alla legge 09.12.1998, n. 431, regolarmente registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale ed in cui abbia stabilito la residenza anagrafica	0,46%	
Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale	0,46%	
Unità immobiliare concessa in uso gratuito con contratto di comodato regolarmente registrato, o comunque comunicazione all'ufficio tributi del Comune, a parenti in linea retta fino al primo grado che la utilizzino come abitazione principale e nella quale acquisiscano la residenza anagrafica	0,46%	

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,76%	
Unità immobiliari ove viene svolta un'attività imprenditoriale o artigianale (commercio, artigianato, pubblici servizi, pubblici esercizi ecc...) ad eccezione dei fabbricati a disposizione ove non viene svolta nessuna attività	0,46%	
Terreni agricoli e non agricoli	0,00%	
Immobili soggetti ad Imposta Municipale Propria diversi da quelli precedentemente riportati	1,06%	

- 2) Di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
- 4) Di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione espressa nei modi e termini di legge:

Presenti: n.11;

Votanti: n.11;

Favorevoli: n.8;

Contrari:n.3 (Arduino, Nanini e Desimine);

Astenuti:n.//.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Fabio GIULIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. _____ Reg. pubbl.

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno . . . al giorno

Addì, . .

IL MESSO COMUNALE
F.to Antonino PARISI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi art.134. comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI